

3 agosto 2020

## Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

### FISCALE

#### **Il 6 luglio 2020 è stato emanato il disegno di legge n. 7625 al fine di far fronte all'urgente necessità di posticipare determinati termini per l'invio e lo scambio di informazioni in materia fiscale**

*Tale disegno di legge ha previsto una proroga di sei mesi in relazione alle disposizioni attuative della DAC 6, mentre i termini previsti dalla legge CRS e dalla legge FATCA per la comunicazione dei dati per l'anno 2019 dovrebbero essere prorogati di 3 mesi.*

Il 6 luglio 2020, il governo lussemburghese ha emanato il disegno di legge n. 7625 al fine di far fronte all'urgente necessità di posticipare determinati termini per l'invio e lo scambio di informazioni in materia fiscale a causa del periodo di emergenza causato dalla pandemia COVID-19.

Tale disegno di legge prevede una proroga dei termini di comunicazione ai fini della direttiva 2018/822/UE ("DAC 6") e del CRS. Inoltre, il governo lussemburghese aveva annunciato a inizio giugno che la legge FATCA sarebbe stata modificata al fine di prorogare i termini relativi agli obblighi di reporting.

In relazione alle disposizioni attuative della DAC 6, le scadenze per la comunicazione e lo scambio di informazioni previste nell'ordinamento interno, dovrebbero essere prorogate di 6 mesi. In relazione a tali disposizioni attuative e alle relative scadenze si veda la nostra [newsletter di maggio 2020](#).

Mentre, i termini previsti dalla legge CRS e dalla legge FATCA per la comunicazione dei dati per l'anno 2019 dovrebbero essere prorogati di 3 mesi (ovvero le informazioni rilevanti dovrebbero essere comunicate entro il 30 settembre 2020). In relazione alle disposizioni attuative della legge CRS e della legge FACTA si veda la nostra [newsletter di giugno 2020](#).

Si evidenzia che tale disegno di legge prevede un'entrata in vigore retroattiva delle disposizioni proposte il 30 giugno 2020.

### TRUST E ANTIRICICLAGGIO

#### **Il 1 luglio 2020 è stata approvata dal Parlamento lussemburghese la legge 7216B che istituisce il registro lussemburghese dei trust**

*Tale legge avrà un importante impatto sugli obblighi che devono assumere i fiduciari e i trustee lussemburghesi, ma anche i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio.*

A seguito dell'adozione della legge del 13 gennaio 2019 che ha istituito il Registro dei beneficiari effettivi, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, di cui abbiamo trattato nelle precedenti newsletter di [febbraio](#) e [marzo](#) 2019, il 1 luglio 2020 è stata approvata dal Parlamento lussemburghese la legge 7216B che istituisce il registro lussemburghese dei trust (il c.d. *Register of fiducies and trusts* – di seguito la "Legge RFT"). Tale legge abroga la precedente legge del 10 agosto 2018 inerente le informazioni che devono essere richieste e detenute dai trust lussemburghesi.

La Legge RFT avrà un importante impatto sugli obblighi che devono assumere i fiduciari e i trustee lussemburghesi, ma anche i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio.

La legge RFT si applica ai trust e agli accordi fiduciari (anche stranieri) aventi: (i) un trustee ovvero un fiduciario stabilito o domiciliato in Lussemburgo o (ii) un trustee ovvero un agente fiduciario stabilito in un Paese terzo, nel caso in cui questi detengano relazioni d'affari in Lussemburgo o acquisiscano beni immobili situati in Lussemburgo per conto di tali trust o *fiducies*. A tale riguardo, si noti che tutti gli accordi legali che hanno una struttura o funzione simile a quelle di un trust o di un accordo fiduciario rientrano comunque nell'ambito di applicazione della Legge RFT.

La Legge RFT prevede, per i fiduciari e i trustee soggetti a tale legge, l'obbligo di creare un "archivio interno". A tale riguardo, i fiduciari e i trustee sono tenuti a richiedere e detenere, presso la sede legale del trust o della fiducie, informazioni su tali entità e soprattutto informazioni in merito alle persone identificate come beneficiarie effettive. La Legge RFT definisce quali beneficiari effettivi di trust e fiducies: il disponente, il fiduciario o il trustee, il guardiano, i beneficiari o la categoria di persone nel cui interesse principale l'entità giuridica è stata costituita, e qualsiasi altra persona che eserciti il controllo sul trust.

I beneficiari effettivi hanno a loro volta l'obbligo di fornire ai fiduciari e ai trustee tutte le informazioni di cui necessitano al fine di consentire loro di adempiere agli obblighi individuati dalla legge RFT.

Come anticipato, la Legge RFT istituisce un registro lussemburghese dei trust e delle *fiducies* sotto la supervisione dell'AED (*Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA*) in cui devono essere registrati tutti i trust e le *fiducies* a cui si applica la Legge RFT. A tale riguardo, si fa presente che i fiduciari o i trustee – che sono stabiliti o domiciliati sia in Lussemburgo sia in altri Stati membri dell'Unione Europea o intrattengono relazioni d'affari anche in altri Stati membri dell'Unione Europea – potranno presentare all'AED la prova che sono già stati inseriti in un registro equivalente istituito da un altro Stato membro dell'Unione Europea e, quindi, non sarà per loro necessario registrarsi presso il registro lussemburghese.

Le informazioni contenute nel registro saranno messe a disposizione elettronicamente delle autorità nazionali competenti ai fini dei loro compiti di vigilanza in materia di antiriciclaggio e anche agli istituti di credito, imprese di investimento, società di assicurazione nell'ambito delle loro misure di adeguata verifica della clientela. Se una persona ha un interesse legittimo, potrà richiedere di avere accesso a tali informazioni, attraverso una richiesta debitamente motivata indirizzata all'AED e integrata da qualsiasi documentazione che dimostri tale interesse legittimo. Inoltre, un beneficiario effettivo potrà, in determinate circostanze eccezionali, presentare una richiesta scritta per limitare l'accesso alle proprie informazioni individuate nel registro. Tuttavia, tale restrizione di accesso alle informazioni è soggetta a condizioni rigorose e, la concessione non potrà superare i 3 anni, se non tramite un rinnovo se ne esistono ancora le condizioni.


Infine, si evidenzia che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge RFT è soggetto a sanzioni amministrative fino al doppio dell'importo del beneficio derivante dalla violazione, se tale importo può essere determinato, o fino a un massimo di Euro 1.250.000,00.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Emanuele Grippo**  
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 [emgrippo@gop.it](mailto:emgrippo@gop.it)



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.